

allegato 1)

REGOLAMENTO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE S. GIULIA

Art. 1

La Provincia, con il presente Regolamento, disciplina l'accesso e l'utilizzo del Parco di sua proprietà denominato Parco Provinciale della Resistenza Monte S. Giulia in Comune di Palagano.

Art. 2

1. La visita al Parco è libera e gratuita nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.
2. I visitatori possono entrare nel Parco solo nei giorni, orari e attraverso gli accessi previsti.
3. L'attività equestre è consentita solo lungo la rete dei sentieri e non deve dare disturbo alla sicurezza ed alla tranquillità degli utenti.
4. L'accesso ed il transito con mountain bike è consentito solo lungo la rete dei sentieri e non deve dare disturbo alla sicurezza ed alla tranquillità degli utenti.
5. E' vietato l'accesso con auto, motocicli, ciclomotori, fuoristrada.
6. E' ammesso l'ingresso degli autoveicoli che trasportano persone disabili, previo controllo del personale addetto. E' inoltre ammesso l'accesso dei veicoli di servizio alle strutture del Parco.
7. E' vietata ogni forma di campeggio e pernottamento all'interno dell'area del Parco, nonché l'allestimento di tende, baracche, capanne temporanee e simili, non espressamente autorizzata con atto del Dirigente provinciale competente.

Art. 3

1. La flora e la fauna del Parco sono protette.
E' vietata la raccolta e il danneggiamento di piante e fiori e di qualsiasi altro elemento componente il patrimonio naturale del Parco.
Gli utenti del Parco rispondono personalmente dei danni, comunque causati, al patrimonio ambientale.
2. E' vietata nel territorio del Parco l'attività venatoria; sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurare la funzionalità ecologica..
3. E' vietato, all'interno del Parco, accendere fuochi per qualsiasi motivo; la preparazione a caldo di cibi è consentita unicamente nelle zone appositamente predisposte.
4. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori, laddove presenti. In caso di mancanza o di insufficienza dei contenitori, i rifiuti devono essere portati nei cassonetti delle stazioni ecologiche esterne al Parco.
5. E' vietata l'installazione e la diffusione di cartelli, manifesti o altro materiale pubblicitario, in tutto il territorio del Parco e nelle sue pertinenze compreso i parcheggi e le strade d'accesso.
La Provincia si riserva di autorizzare con atto del Dirigente provinciale competente l'installazione e la concessione di plance pubblicitarie nei parcheggi di pertinenza.

6. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nel rispetto della L.R. n° 6/1996 e ss.mm..
7. La raccolta dei tartufi è consentita nel rispetto delle leggi vigenti e delle seguenti modalità: il raccoglitore in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta , prima di iniziare la propria attività di ricerca e raccolta, deve segnalare la propria presenza all'interno del Parco attraverso la compilazione di una scheda da inserire nell'apposita cassetta posizionata all'esterno del Centro Visite del Parco e dei punti di accesso al parco stesso (parcheggio auto). Su tale scheda il raccoglitore dovrà indicare dati anagrafici, n. tesserino e data di scadenza, la zona di raccolta e l'orario di arrivo. E' fatto divieto di raccolta di tartufi all'interno delle aree debitamente recintate (tartufaie coltivate e recintate) ad esclusione delle persone autorizzate.

Art. 4

1. La tranquillità del Parco è una prerogativa da difendere e conservare.
2. Sono vietati giochi ed attività rumorose in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.
3. Sono esclusi tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzati) che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Le attrezzature per i bambini non possono essere utilizzate dagli adulti.

Art. 5

1. Le attività didattiche, ricreative e sportive, quando non rientrano nell'ordinaria fruizione del parco, dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate, con riferimento alla finalità e alla regolamentazione stessa.
2. L'autorizzazione disporrà orari e spazi in cui l'attività è consentita.
3. Le attività di cui sopra devono essere sorvegliate durante lo svolgimento da un responsabile (nominativamente individuato) il quale risponderà personalmente per il gruppo rappresentato.
4. Le attività di cui sopra non danno diritto all'uso esclusivo delle attrezzature, che dovranno rimanere a disposizione del pubblico in modo da non limitare la fruizione individuale del Parco.

Art. 6

1. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza.
Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del Parco, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti.
I genitori e gli accompagnatori rispondono dell'incolumità e del fatto dei minori loro affidati.
2. E' fatto obbligo di utilizzare i bagni pubblici.
3. I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio; il conduttore deve essere attrezzato di museruola e strumenti per ripulire il suolo dagli escrementi dell'animale, fatto cui deve provvedere prontamente. I cani rinvenuti liberi saranno catturati.
4. Gli obblighi di cui al comma 3 non si applicano ai cercatori di tartufo, riguardo la condotta dei loro cani, dal 1° ottobre al 31 marzo; dal 1° aprile al 31 luglio non si applicano ai cercatori di tartufo, riguardo la condotta dei loro cani, gli obblighi di cui al comma 3. ad eccezione dei giorni di sabato, domenica e festivi.

5. La Provincia declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone, a cose, che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

Art. 7

1. I visitatori dovranno inoltre attenersi alle disposizioni impartite dai funzionari della Provincia, dai custodi del Parco, dai Vigili Provinciali e dagli altri agenti addetti alla vigilanza, quando condizioni particolari lo richiedano.

Art. 8

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del presente regolamento, si seguono le norme di cui alla L. 24.11.1981 n. 689 e sono determinate tra un limite minimo ed un limite massimo ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto nella tabella Allegato A1) al presente Regolamento.
2. Gli agenti autorizzati ad accertare e contestare le infrazioni sono quelli indicati nel successivo Art. 9.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81 è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena.
4. I proventi vanno alla Provincia di Modena.

Art. 9

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dal personale addetto alla custodia del Parco, dal Corpo dei Vigili Provinciali, nonché dai Corpi di Polizia municipali e statali e dalle Guardie Ecologiche.
Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente Regolamento da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni.

Art. 10

1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del Parco.
2. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

Art. 11

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione .